



**ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA  
MARINO MERCATO SUBBIANO**

# **SAFEGUARDING**

**CONTRASTO DEI  
FENOMENI DI ABUSO,  
VIOLENZA E  
DISCRIMINAZIONE**

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO (MOC)***

29 agosto 2024

## Indice

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PARTE GENERALE.....	7
2.1	La Normativa Safeguarding.....	7
2.2	Le finalità.....	8
2.3	I destinatari .....	8
2.4	Gli elementi costitutivi del Modello.....	9
2.5	Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello.....	9
2.6	L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.....	9
2.7	L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio .....	10
2.8	La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione.....	11
2.9	Il Responsabile Safeguarding .....	12
2.10	Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni .....	14
2.11	Sistema Sanzionatorio.....	17
2.12	Organigramma.....	19
2.13	Modifiche e aggiornamento del Modello.....	19
2.14	Piano di formazione e attività di comunicazione concernente il Modello .....	19
3.	PARTE SPECIALE .....	21
3.1	Condotte vietate: specifiche situazioni di rischio e valutazione del grado di rischio .....	21
a.	Abuso psicologico.....	21
b.	Abuso fisico.....	22
c.	Molestia sessuale .....	23
d.	Abuso sessuale .....	24
e.	Negligenza.....	24
f.	Incuria .....	25
g.	Abuso di matrice religiosa .....	26
h.	Bullismo e cyberbullismo.....	26
i.	Comportamenti discriminatori.....	29
3.2	Norme di condotta per i Tesserati.....	29
3.3	Norme di condotta per i Dirigenti Sportivi e Tecnici.....	30
3.4	Norme di condotta per gli Atleti.....	32
3.5	Norme di condotta per i Genitori e i Sostenitori .....	33
3.6	Presidi di Controllo .....	34

## 1. DEFINIZIONI

**Codice di Condotta o Codice di Condotta per la Safeguarding:** indica il “Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” previsto dalla Normativa Safeguarding come *infra* definita e disciplinato nel dettaglio dagli articoli 10 e seguenti delle Linee Guida FIGC, come *infra* definite.

**Linee Guida FIGC:** indica le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con Delibera del 31 agosto 2023 (Comunicato Ufficiale 87/A) per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

**Modello o Modello per la Safeguarding o MOC per Safeguarding o MOC Safeguarding:** indica il “Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva” ex Normativa Safeguarding.

**Normativa Safeguarding:** indica (i) le Linee Guida FIGC, unitamente al (ii) Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 per l’“Attuazione dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, alla (iii) Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti.

**Organizzazioni o Enti o Affiliati:** le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche tenute all’adozione, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta in conformità alle Linee Guida FIGC.

**Responsabile Safeguarding:** soggetto responsabile di vigilare sull’efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, come *infra* definiti, nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

**Ricevente:** soggetto identificato appositamente per la ricezione delle Segnalazioni, come *infra* definite.

**Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione.

**Segnalato:** soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della Segnalazione.

**Segnalazione:** comunicazione rivolta ai Riceventi delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni.

**Sistema di Gestione delle Segnalazioni:** indica un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

**Vittimizzazione Secondaria:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una Segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una Segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

## **Premessa**

ACD MARINO MERCATO SUBBIANO riconosce e si impegna a tutelare, adottando le più opportune misure organizzative e di controllo, il diritto fondamentale di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

Tutti i tesserati hanno diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, e rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

## **Adozione del modello di organizzazione e controllo**

Premesso quanto sopra, nell'ottica della pianificazione e gestione della propria attività tesa alla tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati, ACD MARINO MERCATO SUBBIANO ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, approvato con delibera del proprio organo amministrativo.

## **Il coinvolgimento delle strutture organizzative**

L'effettività e l'efficacia del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO.

Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione.

Il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è dunque essenziale per ridurre il rischio di comportamenti non conformi, implementando la diffusione della consapevolezza sulle politiche, le norme e i regolamenti adottati.

## **Il MOC Safeguarding**

Per prevenire il rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione, in qualsiasi forma, il MOC - Modello Organizzativo e di Controllo- Safeguarding si compone di una:

- A. PARTE GENERALE** : descrive il contenuto della Normativa Safeguarding, gli elementi costitutivi e le finalità del Modello per la Safeguarding, l'approccio metodologico adottato per la elaborazione del Modello, i Destinatari, le condotte vietate individuate, le situazioni di

rischio nelle quali tali condotte possono verificarsi, la figura del Responsabile Safeguarding, la previsione di un sistema di Segnalazione, la definizione di un sistema sanzionatorio, le attività di formazione e comunicazione interna ed esterna.

- B. **PARTE SPECIALE:** riporta in dettaglio, per ogni condotta vietata individuata, le specifiche situazioni e/o comportamenti che sono considerati a rischio di condotte lesive dei principi e delle norme di comportamento del Modello per la Safeguarding, unitamente alla valutazione dei rischi; le norme generali di condotta e comportamento da osservare, gli elementi di prevenzione e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione dei fenomeni.

## 2. PARTE GENERALE

### 2.1 La Normativa Safeguarding

L'art. 16 del D. Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39 si pone l'obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di "safeguarding".

A tal fine, la norma ha introdotto:

- a) innanzitutto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali (tra cui la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC), le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 Agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;
- b) il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione.

Per adempiere all'obbligo sub a) in data 31 Agosto 2023 la FIGC ha quindi pubblicato il Comunicato Ufficiale 87/A contenente le Linee Guida FIGC per la predisposizione, da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e professionistiche affiliate, dei richiamati Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding; documenti che le Affiliate, per adempiere all'obbligo sub b), dovranno predisporre e adottare entro il 31 Agosto 2024.

Come ulteriormente precisato dall'art. 16 del D.lgs. 39/2021, la FIGC dovrà rielaborare le proprie Linee Guida ogni quattro anni, mentre le Affiliate saranno chiamate a loro volta ad adeguare i propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformemente agli aggiornamenti delle Linee Guida FIGC.

Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito "l'Osservatorio permanente Coni per le Politiche di Safeguarding", che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della repubblica italiana, comma introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023

n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, ai sensi del quale *“la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”*.

## **2.2 Le finalità**

Attraverso il presente documento, ACD MARINO MERCATO SUBBIANO intende stabilire il proprio assetto organizzativo e di controllo per la prevenzione di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In particolare, oltre che adempiere alle previsioni di legge e alle Linee Guida FIGC, ACD MARINO MERCATO SUBBIANO intende:

- promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;
- tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati;
- adottare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- diffondere e consolidare una cultura della prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- fornire adeguata informazione ai Destinatari, anche minorenni, in merito alle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
- coinvolgere tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva nelle politiche di prevenzione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione;
- promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari in ordine ai propri diritti, ma anche in ordine ai propri doveri e alle proprie responsabilità in materia di politiche di safeguarding;
- definire le conseguenze anche sanzionatorie che possono derivare dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- prevedere idonee misure di trasmissione delle informazioni al Responsabile Safeguarding, oltre che alla Commissione Federale responsabile per le politiche di safeguarding e alla Procura Federale, ove competenti.

## **2.3 I destinatari**

Il Modello si rivolge a tutti i soggetti (i **“Destinatari”**) come di seguito individuati:

- i. tutti i tesserati dell’ACD MARINO MERCATO SUBBIANO;

- ii. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO o comunque partecipino alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.);
- iii. genitori e tutori;
- iv. il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari.

## **2.4 Gli elementi costitutivi del Modello**

Il Modello Safeguarding adottato dall'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO è costituito dal presente documento articolato nella Parte Generale e nella Parte Speciale.

Ne costituisce parte integrante anche il Codice di Condotta per la Safeguarding, che esprime i principi etici diretti ad improntare il comportamento di tutti i Destinatari.

## **2.5 Approccio metodologico adottato per la redazione del Modello**

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO, della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni.

Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO.

## **2.6 L'individuazione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione**

L'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, ha valutato di essere esposta al rischio di commissione di tutte le condotte di abuso, violenza e discriminazione definite tali dalle Linee Guida della FIGC:

- abuso psicologico: Qualunque atto indesiderato, fra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima ovvero tale da intimidire, alterare o turbare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso strumenti digitali;
- abuso fisico: Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti) che sia in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere un'attività fisica inappropriata, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati o infortunati. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- molestia sessuale: Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti e comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite,

nonché richieste indesiderate e non gradite (anche tramite telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione) aventi connotazione sessuale;

- abuso sessuale: Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare il tesserato in condizioni o contesti non appropriati;
- negligenza: Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto riconducibile a condotta vietata, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Trascurare in maniera sistematica e persistente i bisogni fisici e psicologici del tesserato ed il loro adeguato soddisfacimento;
- incuria: Mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- abuso di matrice religiosa: L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- bullismo e cyberbullismo: Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente (attraverso, ad esempio, social network, servizi di messaggistica istantanea o altri strumenti di comunicazione), sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione o sopraffazione ripetuti ed atti ad intimidire o turbare un tesserato e che determinano condizioni di disagio insicurezza, paura, isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- comportamenti discriminatori: Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età ed orientamento sessuale.

## **2.7 L'individuazione delle specifiche situazioni di rischio**

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, ACD MARINO MERCATO SUBBIANO ha altresì valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

SITUAZIONI SPECIFICHE DI RISCHIO
<b>Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica</b>
<b>Manifestazioni sportive di qualsiasi livello</b>
<b>Relazioni personali</b>
<b>Trattamenti e prestazioni sanitarie</b>
<b>Viaggi e trasferte</b>
<b>Attività correlate (es. utilizzo di social network)</b>

## 2.8 La valutazione del rischio di condotte di abuso, violenza e discriminazione

Per ciascuna condotta individuata, ACD MARINO MERCATO SUBBIANO valuta il proprio grado di esposizione al rischio - vedasi succ. par. 3 "Parte Speciale" prendendo in considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto.

Ai fini della valutazione della probabilità di accadimento si tiene conto dei seguenti indici:

- la frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
- la storicità: eventi simili che si sono già riscontrati nel contesto dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO (circostanza che aumenta il grado di probabilità) o in altre organizzazioni o sono riscontrati in letteratura;
- la presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili anche in altre organizzazioni.

Ai fini del calcolo dell'impatto si prende in considerazione a titolo esemplificativo:

- la natura delle possibili conseguenze della condotta;
- il numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- la possibilità di intervento prima dell'accadimento dell'evento;
- la minore età, condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima;

- la prevedibilità delle conseguenze.

## **2.9 Il Responsabile Safeguarding**

È nominato il Responsabile Safeguarding con lo scopo di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

### **Compiti**

Al Responsabile spettano i seguenti compiti:

- **attività di monitoraggio:**
  - per la verifica dell'idoneità del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e della loro effettività e dell'adeguatezza nel tempo;
  - per la vigilanza sul funzionamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding e sulla loro osservanza da parte di tutti di Destinatari;
- **attività di impulso per l'aggiornamento del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding:**
  - monitora annualmente l'adeguatezza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, sviluppando e attuando piani di azioni ove siano riscontrate criticità o predisponendo proposte di aggiornamento e/o correzione;
- **funzione consultiva;**
- **adozione di provvedimenti di quick - response;**
- **gestione delle Segnalazioni;**
- **gestione della trasmissione delle informazioni (flussi informativi) in entrata e in uscita;**
- **cura dell'informazione e della formazione;**
- **attivazione del procedimento sanzionatorio;**
- **collaborazione con gli organi federali e le autorità esterne.**

### **Poteri**

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati in precedenza ed in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 5, comma 2 delle Linee Guida FIGC, al Responsabile Safeguarding spetta il potere di:

- accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto comunque della normativa sul trattamento dei dati personali;
- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche, audizioni e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, del supporto tecnico delle funzioni interne all'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO;
- favorire la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

## **Doveri**

Il Responsabile Safeguarding ha il dovere di:

- documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti;
- rispettare gli obblighi di riservatezza.

## **Requisiti**

Il Responsabile Safeguarding deve possedere i requisiti di competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.

Non può essere nominato Responsabile Safeguarding chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi.

## **Nomina e durata della carica**

Il Responsabile Safeguarding è nominato dal Consiglio Direttivo dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO e dura in carica 3 (tre) anni.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.

La rinuncia da parte del Responsabile Safeguarding può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata al Consiglio Direttivo dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito al Responsabile Safeguarding può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO per giusta causa ed in ogni caso sentito l'interessato.

## **Tracciabilità e trasparenza dell'attività**

Il Responsabile Safeguarding deve mantenere un registro dettagliato di tutte le attività di formazione, segnalazioni ricevute e le eventuali azioni intraprese, al fine di facilitare anche la trasparenza e la rendicontazione, e permettendo anche di analizzare i dati nel tempo per individuare tendenze e sviluppare strategie preventive più efficaci.

### **Trasmissione delle informazioni agli altri organi**

Il Responsabile Safeguarding deve interfacciarsi con il Consiglio Direttivo dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO per informarlo sullo stato di implementazione del Modello per la Safeguarding e su tutte le questioni rilevanti.

Deve inoltre interfacciarsi con la Commissione Federale della FIGC responsabile delle politiche di Safeguarding per ogni eventuale aspetto critico che possa emergere nell'ambito del suo incarico, e con la Procura Federale, ove competente.

### **Pubblicità della nomina**

ACD MARINO MERCATO SUBBIANO rende pubblica la nomina del Responsabile Safeguarding, il nominativo e i suoi dati di contatto, dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul proprio sito internet. La nomina del Responsabile viene inoltre comunicata alla Commissione Federale della FIGC responsabile per le politiche di Safeguarding.

## **2.10 Il Sistema di Gestione delle Segnalazioni**

### **Dovere di Segnalazione**

Chiunque abbia conoscenza di una violazione del Modello Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding o di comportamenti anche solo potenzialmente lesivi che potrebbero integrare una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding tramite gli appositi canali di Segnalazione di seguito dettagliati.

Possono effettuare le Segnalazioni tutti i Soggetti Destinatari del Modello Safeguarding, indicati al precedente par. 2.3 "I Destinatari".

Sono vietate le Segnalazioni manifestamente infondate e quelle effettuate in mala fede e costituiscono una violazione del presente Modello e, pertanto, potranno essere sanzionate ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 2.11.

### **Sistema di Segnalazione**

La Segnalazione può essere effettuata tramite INCONTRO DIRETTO con il Responsabile Safeguarding. L'incontro dovrà essere organizzato in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. L'incontro potrà essere richiesto dal Segnalante con qualunque mezzo ritenuto più opportuno.

Il Sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione limitando, tra l'altro, la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa.

Sono vietate le forme di Vittimizzazione Secondaria del Segnalante, di chi lo abbia assistito o sostenuto nell'effettuare una denuncia o una Segnalazione e di chi abbia reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

### **Elementi della Segnalazione**

La Segnalazione deve contenere:

- una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

### **Soggetti Riceventi le Segnalazioni**

Il soggetto Ricevente delle Segnalazioni è il Responsabile Safeguarding.

Il soggetto Ricevente le Segnalazioni che concernono il Responsabile Safeguarding è il Rappresentante Legale dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO

### **Modalità di gestione delle Segnalazioni**

Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

#### **1) Analisi preliminare della Segnalazione**

Il Ricevente la Segnalazione deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice Condotta per la Safeguarding.

#### **2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata**

In caso di necessità, il Ricevente la Segnalazione, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d'urgenza (provvedimenti di quick - response), per:

- la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;

- l'immediata cessazione delle forme di abuso in corso;
- evitare ogni possibile reiterazione della violazione,

operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell'intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall'effettuazione dell'istruttoria relativa alla Segnalazione.

In ogni caso, i provvedimenti di quick - response rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

### **3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione**

L'obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l'avvenuta violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria. Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, i Riceventi la Segnalazione potranno interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archivarla.

Nello svolgimento dell'istruttoria, i Riceventi hanno la facoltà di:

- (i) sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- (ii) avvalersi dell'ausilio di altri soggetti interni o esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:
  - il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;
  - tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sui Riceventi la Segnalazione;
  - tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;
  - venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding.

### **Dovere di astensione**

Il Ricevente la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse al Consiglio Direttivo dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge e del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest'ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

### **4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione**

All'esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Ricevente, ove ritenga che vi sia stata una violazione del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, attiva il procedimento sanzionatorio.

### **Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione**

ACD MARINO MERCATO SUBBIANO archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa Privacy e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

#### **2.11 Sistema Sanzionatorio**

Il Modello Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding possono considerarsi efficacemente implementati solo se includono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate.

### **Violazioni sanzionabili**

Rappresenta illecito disciplinare e, pertanto, sanzionabile:

- a. qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. la violazione delle disposizioni contenute all'interno del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;

- c. l'omissione o la violazione, anche singola, di qualsiasi protocollo o prescrizione del MOC Safeguarding, inclusi gli obblighi di riservatezza e, nei casi previsti, di astensione;
- d. l'ostacolo ai controlli e l'ingiustificato impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti incaricati dei controlli sulle procedure e sulle decisioni, incluso il Responsabile Safeguarding, e altre azioni finalizzate alla violazione o elusione del sistema di controllo, come la distruzione o l'alterazione della documentazione prescritta dal Modello per la Safeguarding.
- e. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per le situazioni specifiche di rischio;
- f. qualsiasi atto di Vittimizzazione Secondaria nei confronti di un Segnalante;
- g. eventuali abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f) delle Linee Guida FIGC.

### **Attivazione del procedimento**

Il Responsabile Safeguarding, accertata la violazione del MOC Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, ne dà comunicazioni al Consiglio Direttivo dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO, e propone allo stesso la sanzione disciplinare da comminare.

Resta fermo l'obbligo di segnalazione alla Commissione Federale e/o alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Il principio di proporzionalità**

Nell'irrogazione della sanzione si dovrà rispettare il principio di proporzionalità della sanzione stessa, tenendo in considerazione la natura e la gravità della violazione, il numero di violazioni o qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico fisiche della vittima). In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni dovranno tenere conto dei seguenti criteri generali di valutazione:

- dolo o colpa della condotta;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- responsabilità esclusiva o con altri;
- professionalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è avvenuto il fatto.

### **Sanzioni applicabili**

Si rappresentano di seguito le sanzioni applicabili:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;

- multa;
- sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili;
- risoluzione del rapporto.

### **Violazioni da parte dei minori**

Quando il soggetto autore dell'infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della FIGC.

### **Sanzioni nei confronti di altri soggetti**

Quantomeno per i contratti con terzi coinvolti in attività particolarmente a rischio (es. operatori sanitari), si dovrà prevedere apposita clausola risolutiva espressa per le violazioni del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, da considerarsi come fattispecie integranti un grave inadempimento contrattuale.

#### **2.12 Organigramma**

Presente sul sito Internet dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO

#### **2.13 Modifiche e aggiornamento del Modello**

Il Modello per la Safeguarding deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività dell'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

ACD MARINO MERCATO SUBBIANO aggiorna il proprio Modello Safeguarding con cadenza almeno quadriennale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 delle Linee Guida FIGC, e in ogni caso al verificarsi di mutamenti normativi e/o nella propria struttura organizzativa che abbiano impatto sul Modello Safeguarding.

In ogni caso, come previsto dalla lettera i) del paragrafo I, numero iii, dell'art. 5 delle Linee Guida FIGC, ACD MARINO MERCATO SUBBIANO deve fare una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticità, ove riscontrate.

#### **2.14 Piano di formazione e attività di comunicazione concernente il Modello**

##### **Attività di comunicazione**

ACD MARINO MERCATO SUBBIANO rende pubblici il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti dandone comunicazione mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul proprio sito internet.

ACD MARINO MERCATO SUBBIANO, al momento del tesseramento, informa il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del Modello per la Safeguarding, del Codice di Condotta per la Safeguarding nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile Safeguarding.

Una copia della documentazione di cui sopra viene consegnata a ciascun tesserato all'atto di instaurazione del rapporto, in forma cartacea o elettronica, acquisendone la relativa ricevuta.

Il Modello per la Safeguarding, il Codice di Condotta per la Safeguarding e i relativi aggiornamenti sono inoltre comunicati alla Commissione Federale della FIGC responsabile per le politiche di Safeguarding.

### **Piano di formazione**

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui alle Linee Guida FIGC e al Modello per la Safeguarding, è fondamentale ai fini dell'effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- (i) della qualifica dei tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.) e della loro età;
- (ii) del livello di rischio dell'area in cui operano.

ACD MARINO MERCATO SUBBIANO, anche tramite il Responsabile Safeguarding, cura la formazione sul Modello per la Safeguarding attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà aziendale, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel Modello per la Safeguarding nonché nel Codice di Condotta per la Safeguarding e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio.

### 3. PARTE SPECIALE

L'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO, nell'ambito della propria attività:

- per ognuna delle condotte di abuso, violenza e discriminazione:
  - o individua specifiche situazioni di rischio e/o comportamenti dai quali può scaturire la condotta vietata;
  - o effettua la valutazione del grado di rischio inerente (alto/medio/basso), tenendo conto del grado di probabilità (improbabile/poco probabile/molto probabile/altamente probabile) e del grado di impatto (lieve/medio/grave/gravissimo);
- definisce le norme di condotta e comportamento;
- individua i presidi di controllo a mitigazione dei fenomeni.

#### 3.1 Condotte vietate: specifiche situazioni di rischio e valutazione del grado di rischio

##### a. Abuso psicologico

<b>Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata</b>
---

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• imprecare verso un tesserato, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l'attività di competenza o, nel caso di un atleta, per non avere giocato bene una partita o aver sbagliato un rigore;</li><li>• umiliare un tesserato o farlo sentire inadeguato;</li><li>• prendersi gioco di un tesserato o incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco;</li><li>• fare favoritismi tra tesserati appartenenti a un medesimo contesto (ad esempio all'interno della squadra, favorendo alcuni atleti a discapito degli altri);</li><li>• minacciare o maltrattare verbalmente un tesserato;</li><li>• ignorare, escludere e/o non lodare sufficientemente un tesserato;</li><li>• criticare per l'aspetto fisico un tesserato;</li><li>• umiliare un tesserato a causa delle sue prestazioni;</li><li>• agire con comportamenti inappropriati e violenti nel contesto associativo, in panchina o sugli spalti (insulti, minacce o aggressioni).</li></ul> |
|--|

Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> poco probabile	<input type="checkbox"/> grave
Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/> medio	

### b. Abuso fisico

Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• colpire un tesserato perché disturba o disattende le indicazioni date (ad esempio colpire un atleta durante la sessione di allenamento perché non ascolta le indicazioni dell'allenatore);</li> <li>• obbligare un tesserato ammalato a svolgere comunque l'attività di competenza;</li> <li>• imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati;</li> <li>• prescrivere / somministrare sostanze dopanti agli atleti.</li> </ul>	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> poco probabile	<input type="checkbox"/> grave
Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/> medio	

### C. Molestia sessuale

<b>Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• fare commenti espliciti o volgari sul corpo di un tesserato;</li><li>• fare battute sessuali che mettano a disagio il tesserato;</li><li>• toccare, abbracciare o baciare un tesserato senza il consenso;</li></ul>	
<b>Grado di probabilità</b>	<b>Grado di impatto</b>
<input type="checkbox"/> improbabile	<input type="checkbox"/> grave
<b>Grado di rischio inerente</b>	
<input type="checkbox"/> medio	

#### d. Abuso sessuale

Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<ul style="list-style-type: none"><li>• fotografare tesserati atleti nudi nell'ambiente dello spogliatoio/sotto la doccia;</li><li>• fare apprezzamenti fisici inappropriati verso un tesserato;</li><li>• ricercare e creare un contatto fisico non necessario con un tesserato adducendo al benessere fisico dello stesso;</li><li>• un tesserato è oggetto di commenti erotici, osceni o di natura sessuale</li></ul>	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile	<input type="checkbox"/> grave
Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/> medio	

#### e. Negligenza

Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata
<ul style="list-style-type: none"><li>• mancata supervisione del tesserato (specie se minorenne), in occasione a titolo esemplificativo di trasferte, viaggi e pernottamenti;</li><li>• non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere del tesserato (specie se minorenne), quali, a titolo esemplificativo, disturbi nell'alimentazione o cambiamenti comportamentali repentini;</li><li>• non fornire equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza</li></ul>

Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile	<input type="checkbox"/> medio
Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/> basso	

#### f. Incuria

Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• non prestare le corrette e necessarie cure mediche ai tesserati infortunati;</li> <li>• non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo al tesserato che lo richiede o che mostra segni di debolezza.</li> </ul>	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile	<input type="checkbox"/> medio
Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/> basso	

### g. Abuso di matrice religiosa

Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<ul style="list-style-type: none"><li>• isolare un tesserato a causa della propria fede religiosa o costringere un tesserato ad affrontare pregiudizi per la propria fede;</li><li>• impedire a un tesserato di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita) ringraziando manifestamente il proprio dio;</li><li>• negare a un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti (ad es. il momento della preghiera prima dei pasti in occasione di ritiri/trasferte);</li><li>• imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal tesserato (ad es. assunzione di alimenti non consentiti).</li></ul>	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> improbabile	<input type="checkbox"/> medio
Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/> basso	

### h. Bullismo e cyberbullismo

Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>denigration</i>, offendere con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti;</li></ul>

- *body-shaming*, ovvero deridere qualcuno per l'aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media;
- pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale. Se la pubblicazione online riguarda materiale ritraente la vittima colpita da uno o più aggressori si parla di *happy slapping* o *cyberbashing*;
- *cyberstalking*, che rappresenta la versione online del reato di stalking e che mira a molestare, minacciare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione;
- *exclusion*, che consiste nell'allontanamento intenzionale di un tesserato da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.);
- *flaming*, che avviene usualmente in rete e che mira a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari;
- *harassment*, riguarda il compimento di molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico;
- *impersonation*, che riguarda l'assunzione dell'identità in rete di un'altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa;
- *outing and trickery*, consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Pertanto, il cyberbullo potrebbe diffondere confidenze spontanee o immagini riservate della vittima su chat o sms. Talvolta, capita che il bullo convinca con l'inganno la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire le sue richieste;
- *revenge porn*, che consiste nella pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata;
- *sexting*, che riguarda l'invio attraverso i mezzi informatici di materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima.

**Grado di probabilità**

**Grado di impatto**

<input type="checkbox"/> poco probabile	<input type="checkbox"/> grave
<b>Grado di rischio inerente</b>	
<input type="checkbox"/> medio	

## i. Comportamenti discriminatori

Situazioni specifiche di rischio individuate nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata	
<ul style="list-style-type: none"><li>• usare epiteti razzisti contro tesserati di colore o di altre etnie;</li><li>• negare alle tesserate (atlete e non) pari opportunità o trattamento rispetto ai tesserati, attraverso, ad esempio ma non solo, limitazioni di accesso agli impianti sportivi e preclusione di partecipazione ad attività sportive e/o funzioni dell’Affiliata;</li><li>• insulti e cori razzisti rivolti a tesserati di fede diversa;</li><li>• insulti o attacchi contro tesserati sulla base del loro orientamento sessuale.</li></ul>	
Grado di probabilità	Grado di impatto
<input type="checkbox"/> poco probabile	<input type="checkbox"/> grave
Grado di rischio inerente	
<input type="checkbox"/> medio	

### 3.2 Norme di condotta per i Tesserati

#### Tutti i Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

### **3.3 Norme di condotta per i Dirigenti Sportivi e Tecnici**

#### **I dirigenti sportivi e tecnici devono:**

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile Safeguarding;

- garantire la presenza di più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nelle attività che coinvolgono minori;
- individuare tra di loro la figura più appropriata, in relazione all'età degli atleti, ad intrattenere un dialogo continuo con gli stessi fine di scorgere segni di malessere;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- limitare l'accesso alle strutture solo al personale autorizzato;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura personale con il tesserato minore, anche mediante social network;
- ove ne riscontrino la necessità, farsi promotori, presso le competenti strutture affinché siano previste le necessarie forme di supporto psicologico a favore dei tesserati, specie se minori;
- in merito all'attività sportiva degli atleti minori, fornire feedback costruttivi, concentrandosi sui progressi e sugli sforzi degli atleti, piuttosto che sul risultato della singola competizione;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- farsi promotori dell'organizzazione di programmi (workshops, seminari, corsi di formazione) volti a ridurre il rischio di abusi psicologici, attraverso il rispetto reciproco, la comunicazione positiva e la gestione delle emozioni.

### 3.4 Norme di condotta per gli Atleti

#### Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che spongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding;
- rispettare la privacy dei compagni di squadra negli spogliatoi e nelle aree di cambio;
- non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui.

### 3.5 Norme di condotta per i Genitori e i Sostenitori

#### **I Genitori e i Sostenitori devono:**

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati.
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori.
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media (ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti o sulle loro famiglie). In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato (da entrambi i genitori o dal legale rappresentante qualora minore ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni).

### 3.6 Presidi di Controllo

#### Presidi di controllo adottati dall'ACD MARINO MERCATO SUBBIANO

- Codice di Condotta Etica;
- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- Valutazione delle specifiche situazioni di rischio;
- Definizione delle norme di condotta/comportamento
- Attività di monitoraggio
- Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
- Sistema sanzionatorio;
- Attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo tesserato (Dirigenti, allenatori e staff, atleti);
- Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di Safeguarding;
- Collaborazione proattiva con gli Organi Federali competenti in materia Safeguarding e con le autorità esterne locali
- Adozione di specifici provvedimenti e divieti su materie e condotte ritenute particolarmente rischiose